

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3659}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 9 marzo 1962

Concessione di un assegno mensile agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi militarmente organizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto a tutti che la carriera militare comporta limitazioni alla libertà individuale, sacrifici e disagi così gravi che essa può essere intrapresa soltanto da coloro che vi siano attratti per entusiasmo e passione.

Ma per quanto grandi possano essere la dedizione al dovere e lo spirito di sacrificio, è necessario che al personale militare sia assicurato un trattamento economico che gli consenta di vivere modestamente sì, ma con decoro, e comunque tale che non risulti inferiore a quello corrisposto ad altri dipendenti statali.

In linea di principio, detto trattamento dovrebbe essere uguale a quello spettante agli impiegati dello Stato di pari livello, con l'aggiunta di particolari assegni che dovrebbero essere, almeno teoricamente, il corrispettivo per i disagi, i pericoli, gli oneri e le rinunce cui sono soggetti i militari.

Tali assegni sono, come è noto, l'indennità militare, percepita da tutto il personale, e le particolari indennità corrisposte in relazione a speciali condizioni d'impiego (indennità di volo, assegni d'imbarco, indennità d'impiego operativo, ecc.).

Al riguardo va però precisato che l'indennità militare, a seguito della istituzione del compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile, ha perduto il carattere di elemento differenziatore della

retribuzione, in quanto non raggiunge, salvo poche eccezioni, il compenso per 48 ore di straordinario corrisposto ai civili, e, in taluni casi, neppure quello per 24 ore.

Pertanto l'indennità militare e il compenso per lavoro straordinario sono oggi, pur con diversa denominazione, una retribuzione comune al personale civile e militare, la cui misura è a tutto svantaggio di quest'ultimo ancorché sia obbligato a prestazioni senza limiti di orario e senza esclusione di giorni festivi.

Per quanto riguarda, poi, le indennità per speciali condizioni di impiego, deve precisare che esse costituiscono una non eliminabile differenza di trattamento economico, non soltanto fra militari e civili, ma anche fra i militari che svolgono le attività più rischiose presso le unità operanti e quelli addetti a servizi meno pericolosi e impegnativi.

Tra le varie cause che rendono la carriera militare più onerosa rispetto alle carriere civili vi è il fatto che la prima, modellata rigidamente su esigenze d'inquadramento dei reparti, si svolge per la maggior parte nei gradi bassi ed intermedi con la conseguenza che l'80 per cento degli ufficiali cessa dal servizio con il grado di tenente colonnello (54 anni).

La carriera degli impiegati direttivi civili risulta invece più celere e consente maggiore

permanenza nelle qualifiche superiori, anche perché il limite di età è per i civili di almeno 65 anni.

Ora non è chi non veda come non possa esservi parità di trattamento, fra militari e civili, se si trascurano i maggiori oneri e le limitazioni di carriera cui sono sottoposti i primi, oneri e limitazioni che, se non adeguatamente compensati, pongono i militari in un situazione di palese e grave inferiorità.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, emanato in applicazione della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, ha trascurato, invece, di considerare la particolare situazione del personale militare, fissando lo stipendio degli ufficiali e sottufficiali in base ad un parallelismo, superficiale quanto ingiustificato, con le qualifiche del personale civile.

Basti ricordare che, nella tabella unica degli stipendi allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica, il grado di maggiore, che si raggiunge dopo 19 anni di servizio, a seguito di una continua selezione, è stato allineato con la qualifica di consigliere di 1^a classe (coefficiente 325), che si consegue dopo 5 anni senza difficoltà di qualche rilievo.

Nell'intento di migliorare la situazione dei sottufficiali, fu presentata alla Camera dei Deputati il 18 giugno 1958, ad iniziativa dell'onore Buffone ed altri, fra i quali il proponente (stampato n. 21), una proposta di legge intesa ad equiparare economicamente i sottufficiali agli impiegati della carriera esecutiva. Detta proposta fu poi trasfusa nella legge 11 giugno 1959, n. 353, con effetto dal 1^o gennaio 1960, la quale però, introducendo detrazioni di anzianità, ai fini degli scatti di stipendio, molto maggiori di quelle previste dai proponenti, ridusse purtroppo sensibilmente la portata dell'iniziativa, sollevando notevole e giustificato malcontento fra gli interessati.

Nel 1960, l'onorevole Cuttitta prima (stampato n. 1858) ed il proponente poi (stampato n. 2028) segnarono l'urgente necessità di correggere, anche per gli ufficiali, l'ingiusto trattamento economico stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19; il proponente, in particolare, propose di attribuire a ciascun ufficiale lo stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito, come primo passo verso una soluzione giusta e definitiva del problema.

Il Governo fece propria la proposta del proponente (stampato del Senato n. 1132)

con qualche ritocco nella misura degli aumenti (poco più dello slittamento di un grado per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, e poco meno per i rimanenti gradi).

La relazione, documentata ed esauriente, che accompagnava il disegno di legge affermava la necessità di stabilire un più equo rapporto tra la retribuzione degli ufficiali e quella degli impiegati, tenendo conto delle notevoli diversità di carriera e non soltanto di presunte parificazioni gerarchiche.

Pertanto, come parziale e temporanea riparazione, veniva assegnato agli ufficiali con effetto dal 1^o gennaio 1961 un nuovo stipendio formalmente «sganciato» dalla tabella unica allegata al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 19, modificandone la posizione economica rispetto ai funzionari della carriera direttiva (Vedasi legge 15 dicembre 1960, n. 1577).

Senonché, a distanza di un anno, è stata proposta dal Governo l'istituzione di un assegno integrativo, non pensionabile, a favore dei dipendenti civili dello Stato «non sganciati», pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000 (vedasi fra l'altro il disegno di legge presentato al Senato l'11 gennaio 1962, stampato n. 1878).

A questo punto è necessario segnalare che se il citato assegno integrativo — la cui misura è superiore ai benefici in precedenza riconosciuti ai militari — fosse limitato al personale civile, si altererebbe il rapporto retributivo che il legislatore ritenne equo stabilire e si porrebbe il personale militare in una situazione d'inferiorità relativa peggiore di quella esistente prima che i citati provvedimenti di legge in favore degli ufficiali e sottufficiali entrassero in vigore.

Allo scopo di evitare tale grave ingiustizia, che rappresenterebbe una involuzione contraria alle esigenze del Paese, ho predisposto la presente proposta di legge, intesa ad estendere agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi militarmente organizzati, l'assegno integrativo recentemente proposto per il personale civile.

Al riguardo preciso che, mentre per i sottufficiali e per gli altri militari indicati nell'articolo 2 della proposta, tuttora «agganciati» alla tabella unica allegata al più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19, si è potuto commisurare l'assegno in questione a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio o paga, per gli ufficiali si è stabilita, invece, per ogni grado, la misura del predetto assegno (vedasi articolo 1) sulla base di un

coefficiente « virtuale » ottenuto dividendo per 3.000 lo stipendio annuo fissato con la legge 15 dicembre 1960, n. 1577.

Con l'emanando provvedimento si tende perciò, anche formalmente, a ripristinare il rapporto retributivo in atto esistente fra per-

sonale militare e personale civile, dando al primo lo stesso beneficio proposto per il secondo, e lasciando, tuttavia, impregiudicata la soluzione definitiva del problema inerente al trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito un assegno mensile non pensionabile nelle seguenti misure lorde:

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	L. 72.520
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	» 67.200
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	» 56.000
Colonnello e gradi corrispondenti	» 44.800
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	» 36.960
Maggiore e gradi corrispondenti	» 29.400
Capitano e gradi corrispondenti	» 23.240
Tenente e gradi corrispondenti	» 18.760
Sottotenente e gradi corrispondenti	» 15.400
Sottotenente di 1 ^a nomina.	» 14.140

ART. 2.

Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato, nonché agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, ai carabinieri e gradi corrispondenti dei Corpi anzidetti, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire 70 (settanta) per ogni punto di coefficiente di stipendio o paga, con un minimo di lire diecimila.

ART. 3.

L'assegno mensile previsto dai precedenti articoli è ridotto o sospeso con le stesse modalità e limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni rispettivamente per i casi di riduzione o sospensione dello stipendio o della paga.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 23.289.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62, e di lire 46.579.000.000 per l'esercizio 1962-63 e seguenti, viene fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio 1961-62, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.